AGE.AGEDP-CH.REGISTRO UFFICIALE.

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T PER L'ANNO codice fiscale

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

La società
codice fiscale
con domicilio eletto presso
VIA)

Il signor
nato a (BO) il
codice fiscale
con domicilio fiscale in VIA
nella qualità di rappresentante legale di

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
relativa all'anno

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle societa'
- Imposta regionale sulle attivita' produttive
- Imposta sul valore aggiunto

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".
Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).
Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Tipo di contrassegno: QR-CODE
Codice di verifica del documento: 5c3e77bcde
Identificativo documento:
Url: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/VerificaGlifo.do?identificativoDocumento=09004e20k
Accedendo al documento tramite questo url, che sara' disponibile sino alla data 05/12/2022,e' possibile verif
corrispondenza della presente copia all'originale

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO codice fiscale

* * * MOTIVAZIONI * * *

Come da processo Verbale di Constatazione, redatto e notificato in data 22.03.2022, dalla Guardia di Finanza – Nucleo Operativo – di , che qui deve intendersi integralmente riportato, è stato eseguito un controllo fiscale nei confronti del SRL, al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplate della normativa tributaria ai fini dell'I.V.A., delle imposte sui redditi, dell'I.R.A.P. e degli altri tributi ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art. 2 del D. Lgs. n. 68/2001, della legge 7 gennaio 1929, n.4.

Detto controllo trae origine dalle attività di indagine del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di a che hanno consentito di individuare un sistema di frode incentrato sull'emissione e sull'utilizzo di fatture per *operazioni inesistenti.*

Tutte le indagini e le investigazioni eseguite dalla Guardia di Finanza attraverso le banche dati ed i controlli incrociati hanno rilevato che le imprese emittenti le fatture per operazioni inesistenti erano del tutto sprovviste dei requisiti minimi di operatività idonei all'esercizio di qualsivoglia attività d'impresa. Conseguentemente le cessioni di beni documentate con fatture emesse sono state ritenute relative ad operazioni mai avvenute.

Tanto premesso, come da PVC in riferimento, è stato constatato che il srl ha contabilizzato n. 21 fatture ricevute dalla società "! (P.I.) - con sede legale a , individuata come "cartiera" dalla Guardia di Finanza di nell'ambito del procedimento penale aperto presso la Procura della Repubblica di , per un ammontare imponibile di € 23.287,00 ed IVA pari ad € 4.980,14

Dette fatture risultano utilizzate dal srl con la regolare annotazione nella contabilità e quindi indicate nella dichiarazione annuale presentata ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2015.

Per quanto sopra:

- i costi derivanti dalle operazioni passive pari ad **€ 23.287,00**, relativi agli acquisti di beni non effettivamente effettuati (operazioni inesistenti) sono da considerarsi **indeducibili**, mancando i principi di effettività, certezza, determinatezza e determinabilità di cui all'art. 109 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.
- l'Imposta sul Valore Aggiunto pari ad **€ 4.980,14 indebitamente detratta** ai sensi degli arti. 19 e seguenti del DPR. n. 633/1972 e succ. mod. ed integrazioni.

.....

Il " in data 27/05/2022 Prot. , ha prodotto ai sensi dell'art. 12 L.212/2000 memorie difensive al PVC in riferimento, con le quali, attraverso l'indicazione degli assegni bancari emessi per il pagamento delle fatture di che trattasi, nonché degli estratti conto bancari che evidenziano le operazioni di negoziazione dei predetti assegni, ha sostanzialmente inteso dimostrare che le operazioni di acquisto di cui alle n. 21 fatture emesse nell'anno 2015 dalla sono realmente e concretamente avvenute. Di conseguenza il consorzio chiede l'annullamento del PVC non sussistendo alcuna violazione.

L'Ufficio valutate le suddette memorie, ribadisce ciò che è già descritto nel PVC :

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

Il 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di nell'ambito dell'attività delegata di P.G. ex art. 23 Digs. 74/2000 di cui al procedimento penale presso la Procura della Repubblica di , è stata autorizzata a comunicare ai fini fiscali i dati e degli elementi acquisiti.

Nell'ambito di tale attività il suddetto Reparto del Corpo ha individuato un sistema di frode incentrato sull'emissione e sull'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti perpetrato da n. 5 soggetti economici riconducibili a soggetti di etnia cinese e da 579 soggetti utilizzatori, tutti aventi sedi in diverse regioni italiane.

Le indagini hanno consentito di rilevare che le imprese emittenti le fatture per operazioni inesistenti erano del tutto sprovviste dei requisiti minimi di operatività idonei all'esercizio di qualsivogla attività d'impresa. Conseguentemente le cessioni di beni documentate con fatture emesse sono state ritenute relative ad operazioni mai avvenute.

L'inoperatività dei predetti fornitori e l'inesistenza delle operazioni oggetto delle relative fatturazioni è scaturita dalle investigazioni eseguite sia attraverso le interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo sia attraverso i controlli incrociati richiesti ai reparti competenti che attraverso i controlli eseguiti dal Reparto che ha eseguito le indagini.

Dalle predette investigazioni è emersa:
- l'inesistenza delle sedi effettive delle società;
- l'irreperibilità dei rappresentanti legali;
- l'assenza di operazioni di acquisto a fronte di ingenti operazioni di vendita;
- l'assenza di negozi giuridici stipulati per l'esercizio dell'attività;
- l'assenza di strutture operative, dipendenti, beni strumentali ed attrezzature;
- l'assenza di qualsivoglia indicazione concernente le modalità di trasporto, eventuali mittenti e codice articolo sui documenti.

Posto che se l'amministrazione finanziaria contesta al contribuente la deduzione indebita di costi riconducibili ad operazioni inesistenti **la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni** deve essere fornita dal contribuente, tale prova, però, **non può essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento** che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e che rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza o assenza deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali. **Questo lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 21303 del 7/08/2008.**

****

Per quanto finora esposto questa Direzione Provinciale condivide i rilievi formulati in sede di verbalizzazione dai militari verbalizzanti, accertando ai sensi dell'art. 39, 2° comma e 41-bis del D.P.R. n. 600/73, dell'art. 54, c.5 del D.P.R. n. 633/72 e dell'art. 32 del D.Lgs n. 446/97:

- un maggior reddito d'impresa di € 23.287,00, derivante dall'annotazione e conseguente dichiarazione di elementi negativi di reddito fittizi;
- Un'IVA a debito di € 2.866,00 in luogo del credito dichiarato in € 2.114,00;
- Un maggior valore della produzione ai fini Irap pari ad € 23.287,00

Pertanto, si configurano le seguenti violazioni:

✓ **Ai fini delle Imposte Dirette**

- Tenuta della contabilità inattendibile per utilizzo di fatture inesistenti in violazione all'art. 22 del DPR 600/73 sanzionabile dall'art. 9 del D. Lgs 471/97
- Presentazione di dichiarazione annuale infedele in violazione dell'art.1,2°comma del D. Lgs n. 471/97

✓ **Ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto**

- Presentazione di dichiarazione annuale infedele, in violazione dell'art. 5, 4°comma del D. Lgs 471/97
- Indebita detrazione di imposta in violazione all'art.19 e art. 19 bis c.1. lettera f del DPR 633/72 sanzionabile dall'art. 6, comma 6 del D.Lgs 471/97

✓ **Ai Fini Irap**

- Presentazione di dichiarazione annuale infedele, in violazione dell'art. 32, 2°c. del D.Lgs 446/97

Per le rilevate violazioni costituenti reato, ex art. .2 del D. Lgs. n. 74/2000, la Guardia di Finanza ha provveduto a notiziare, con separata trattazione, la competente Autorità Giudiziaria.

Tanto premesso nelle pagine successive del presente avviso di accertamento si rilevano le imposte dovute, le sanzioni previste dal D.Lgs n. 471/97 e dall'art. 32 del D.Lgs n. 446/97 per l'irregolare presentazione delle dichiarazioni contenute nel Modello UNICO; sono inoltre dovuti gli interessi di cui all'art. 20 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 ed i diritti di notifica come stabilito dal Decreto.

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TAZ03J100227/2022 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 03273760375

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA		
RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO		
RF4 Utile	2.388	2.388
VARIAZIONI IN AUMENTO		
RF15 Interessi passivi indeducibili	1.436	1.436
RF31 Altre variazioni in aumento	1.102	1.102
VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO		
Costi a fronte di operazioni inesistenti		23.287
RF32 Totale variazioni in aumento	2.538	25.825
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		
RF57 SOMMA ALGEBRICA (RF4 - RF5 + RF6 col.4 + RF32 - RF56)	4.926	28.213
RF60 col.2 REDDITO AL LORDO DELLE EROG. LIBERALI (o perdita)	4.926	28.213
RF63 REDDITO (o PERDITA)	4.926	28.213
QUADRO RN - IRES		
RN1 col.2 Reddito	4.926	28.213
RN6 col.2 Reddito	4.926	28.213
col.10 Reddito imponibile	4.926	28.213
RN8 Reddito imponibile assog. ad aliquota del 27,5%	4.926	28.213
Imposta risultante	1.355	7.759
RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile	1.355	7.759
RN11 col.3 Imposta netta	1.355	7.759
RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	1.355	7.759
RN19 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dich.	202	
RN20 Eccedenza di imp. ris. da precedente dich. comp. F24	202	
RN22 Acconti	2.531	
RN24 Imposta a credito	1.176	
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		6.404,00
IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
QUADRO IC - SOCIETA' DI CAPITALI		
Codice regione o provincia autonoma	01	
Regione o provincia autonoma	Abruzzo	
SEZIONE I - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
IC6 Totale componenti positivi	498.049	498.049
IC14 Totale componenti negativi	520.035	496.748
SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA		
IC64 Valore della produzione lorda	-21.986	1.301
IC75 Ulteriore deduzione	8.000	0
IC76 col.3 Valore della produzione netta	0	1.301
col.2 altre aliquote	0	1.301

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TAZ0311100227/2022 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 03273760375

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO IR - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO		
SEZIONE I - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE		
Codice Regione = 1 - ABRUZZO		
Valore Produzione	-21.986	1.301
Base Imponibile	0	1.301
Normativa regionale		Si
Aliquota	0,00%	4,82%
Imposta lorda	0	63
Imposta netta	0	63
SEZIONE II - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA		
IR21 Totale imposta	0	63
IR23 Eccedenza risult. prec. dich.	1.576	
IR24 Eccedenza risult. prec. dich. F24	3.113	
IR25 col.3 Acconti versati	1.158	
IR26 Importo a debito	379	
IR30 Credito da utilizzare in compensazione	1.158	
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		63,00

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI ' - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. ' PER L'ANNO 2015 codice fiscale

	DICHIARATO	ACCERTATO
IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili		
SEZ. 2		
VE22 Impon. 22% operaz.imponibili agricole/commerc.	498.050	498.050
Impos. 22% operaz.imponibili agricole/commerc.	109.571	109.571
SEZ. 3		
VE23 Totale imponibile	498.050	498.050
Totale imposta	109.571	109.571
VE25 Totale (VE23 ± VE24)	109.571	109.571
SEZ. 5		
VE50 Volume d'affari	498.050	498.050
QUADRO VF - Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione		
SEZ. 1		
VF9 Acquisti e importazioni imponibili (10%)	883	883
. Imposta sugli acquisti e importazioni al 10%	88	88
VF11 Acquisti e importazioni imponibili (22%)	506.054	506.054
Imposta sugli acquisti e importazioni al 22%	111.332	111.332
SEZ. 2		
VF21 Totale acquisti e importazioni - Imponibile	506.937	506.937
Tot. acquisti/importaz. - Imposta	111.420	111.420
VF22 Variazioni e arrotondamenti di imposta	2	-4.978
VF23 Totale imposta acquisti e importazioni	111.422	106.442
SEZ. 4		
VF57 IVA ammessa in detrazione	111.422	106.442
QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale		
SEZ. 1		
VL1 IVA a debito (somma righi VE25 e VJ20)	109.571	109.571
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)	111.422	106.442
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	0	3.129
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)	1.851	0
SEZ. 3		
VL29 Ammontare versamenti periodici da ravvedimento		
interessi trimestrali, acconto		
VL32 IVA a debito	303	303
VL33 IVA a credito	0	2.826
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	2.154	0
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	0	2.826
	2.154	0
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		4.980,00

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI · UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

	DICHIARATO	ACCERTATO
Credito richiesto dal contribuente non spettante		2.154
di cui credito non riconosciuto		2.154
MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA RIDETERMINATA		
Debito di imposta		2.826
Credito non riconosciuto		2.154
MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA (in euro)		4.980,00

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES, IRAP, IVA.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE MINIME	MASSIME
1 **Ires-PRESENT. DICH. INF. REDDITO IMP. INFERIORE A ACCERTATO O IMPOSTA INFERIORE A DOVUTA O CREDITO SUP. A SPETTANTE, MEDIANTE DOCUMENTAZ. FALSA O OPERAZ. INESISTENTI, ARTIFICI O RAGGIRI, CONDOTTE SIMULATORIE O FRAUDOLENTE** a) ART. 1, COMMA 3, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 135% AL 270% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	8.645,40	17.290,80
2 **Ires-TENUTA DELLA CONTABILITA' NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE.** a) ART. 9, COMMA 1, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 1.000,00 A EURO 8.000,00	1.000,00	8.000,00
3 **Irap-PRESENT. DICH. INF. REDDITO IMP. INFERIORE A ACCERTATO O IMPOSTA INFERIORE A DOVUTA O CREDITO SUP. A SPETTANTE, MEDIANTE DOCUMENTAZ. FALSA O OPERAZ. INESISTENTI, ARTIFICI O RAGGIRI, CONDOTTE SIMULATORIE O FRAUDOLENTE** a) ART. 1, COMMA 3, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZIONE AMMIN. DAL 135% AL 270% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	85,05	170,10
4 **IVA-ILLEGITTIMA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA** a) ART. 6, COMMA VI, D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA PARI AL 90% DELL'IMPOSTA	4.482,00	4.482,00
5 **IVA-DICHIARAZIONE CON IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI DOCUMENTAZIONE FALSA O PER OPERAZIONI INESISTENTI, MEDIANTE ARTIFICI O RAGGIRI, CONDOTTE SIMULATORIE O FRAUDOLENTE** a) ART. 5, COMMA 4 BIS D. LGS.18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 135% AL 270% DELL'IMPOSTA	6.723,00	13.446,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:
- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

DIREZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
1 Ires	8.645,40
2 Ires	1.000,00
3 Irap	85,05
4 IVA	4.482,00
5 IVA	6.723,00
Cumulo materiale	20.935,45

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Ires, con una sanzione applicabile di euro 8.645,40.

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	8.645,40
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	1.729,08
- sanzione base	Euro	10.374,48
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	2.593,62
- Cumulo giuridico	Euro	12.968,10

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 12.968,10) e' inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 20.935,45).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 12.968,10.

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1) Istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati (Art. 42, comma 4, dPR n. 600/1973)

Il contribuente ha la facolta' di chiedere, tramite apposita istanza, che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili, derivanti dalle rettifiche di cui al presente atto, le perdite pregresse non utilizzate fino a concorrenza del loro importo. L'istanza deve essere presentata compilando e inviando in via telematica il modello IPEA, disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).
La presentazione del modello IPEA sospende il termine per l'impugnazione del presente atto per un periodo di 60 giorni. In caso di presentazione del modello IPEA, l'ufficio che ha emesso il presente atto, previo riscontro dell'utilizzabilita' delle perdite richieste, procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione telematica del modello IPEA. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento notificato.

2) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo (Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso, (vedi successivo punto 4) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 7) puo' definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni. Per ottenere l'agevolazione e' necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 4. In ipotesi di presentazione del modello IPEA, l'importo da pagare ai fini della definizione dell'accertamento tiene conto della predetta riduzione delle sanzioni e dell'eventuale ricalcolo della pretesa tributaria, effettuato a seguito della presentazione del modello IPEA di cui al precedente punto 1). In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto a seguito del ricalcolo entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.
La riduzione delle sanzioni a un terzo e' riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso e' necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:
- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/07/2022 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Ires		
Interessi (fino al 30/07/2022)	9455	6.404,00
TOTALE		1.372,47
Ulteriori interessi (*)		7.776,47
Irap		
Interessi (fino al 30/07/2022)	9466	63,00
TOTALE		13,50
		76,50

Ulteriori interessi (*)		
IVA	9463	4.980,00
Interessi (fino al 30/07/2022)		1.111,22
TOTALE		6.091,22
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A (**)	9452	5.151,15
Spese di notifica (#)	9400	8,75

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 30/07/2022, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).
(**) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari a un terzo del totale dei minimi edittali (15.453,45 euro) cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Il calcolo e' dettagliato come segue:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Ires	8.645,40
-n. 3 Irap	85,05
-n. 5 IVA	6.723,00
Totale	15.453,45

Sanzione dovuta per l'anno 2015 euro 5.151,15.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.
Il contribuente puo' pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 16 rate per somme superiori ai 50.000,00 euro.
In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (art. 8 dlgs n. 218/1997). Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:
- il Codice Ufficio : TA2
- il Codice Atto :
I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

3) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo (Art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 2), puo' comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilita' di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni gia' versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni

a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.
In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della definizione agevolata delle sole sanzioni e' indicato nell'eventuale esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.
In tale ultima ipotesi il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.
La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A (*)	9601	5.151,15

(*) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari a un terzo del totale dei minimi edittali (15.453,45 euro) cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Il calcolo e' dettagliato come segue:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Ires	8.645,40
-n. 3 Irap	85,05
-n. 5 IVA	6.723,00
Totale	15.453,45

Sanzione dovuta per l'anno 2015 euro 5.151,15.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:
- il Codice Ufficio : TS2
- il Codice Atto :

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

DIREZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. ..... / PER L'ANNO 2015 codice fiscale

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	11.447,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 30/07/2022 *	2.853,94
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	14.309,69

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 30/07/2022 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

4) Ricorso, reclamo/mediazione e riscossione a titolo provvisorio (dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare ricorso o reclamo/mediazione

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.
I termini suddetti sono sospesi per 60 giorni qualora il contribuente abbia presentato in via telematica il modello IPEA indicato al precedente punto 1).
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.
Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non puo' costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilita' del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalita' di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35 per cento.
Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo e senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di [illegible], e notificarlo a:
DIREZIONE PROVINCIALE DI
VIALE UNITA' D'ITALIA N. 90
66100 CHIETI (CH)
(art. 4 dlgs n. 546/1992).
La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo Ufficio:
dp.C[illegible]@pce.agenziaentrate.it

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:
- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti che equivale all'elezione del domicilio;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
- il numero dell'accertamento;

- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del dlgs n. 546/1992.

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica puo' avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni e' sospeso dal 1 al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'avviso di accertamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso e' stato notificato con modalita' diverse dall'invio PEC (in caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se e' stato notificato tramite l'ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se e' stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del dPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 dPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:
- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 30/07/2022 il tasso del 4% (art. 20 del dPR n. 602/1973).

In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della riscossione a titolo provvisorio e' indicato nell'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente. In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso, tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

Per ogni giorno successivo alla data del 30/07/2022 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9932	2015	2.134,67
Interessi fino al 30/07/2022(*)	9933		522,85
Irap	9934	2015	21,00
Interessi fino al 30/07/2022(**)	9935		5,14
IVA	9944	2015	1.660,00
Interessi fino al 30/07/2022(***)	9945		423,32
Spese di notifica (#)	9400	2015	8,75

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Ires accertata e pari a 0,23393 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irap accertata e pari a 0,00230 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore IVA accertata e pari a 0,18191 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti , il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:
- il Codice Ufficio : TA2
- il Codice Atto :

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	3.815,67
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 30/07/2022 *	951,31
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	4.775,73

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 30/07/2022 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

5) Intimazione al pagamento
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 2) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 3), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	11.447,00
SANZIONE PER INTERO	12.968,10
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 30/07/2022 *	2.853,94
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	27.277,79

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 30/07/2022 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

6) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 dPR n. 602/1973)

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione del pagamento e della riscossione delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno.
Per le controversie di valore superiore a 50.000 euro, la presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio.
Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 dPR n. 602/1973).
b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In quest'ultimo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

7) Accertamento con adesione
(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 2) e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), puo' presentare istanza di accertamento con adesione. Cio' gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.
E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 3).
L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).
Il termine per presentare ricorso e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 4) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.
Nel corso del contraddittorio del procedimento di accertamento con adesione, il contribuente puo' presentare in via telematica il modello IPEA di cui al punto 1), qualora non si sia gia' avvalso di tale facolta' a seguito della notifica dell'avviso di accertamento e prima della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. In tal caso i termini per la proposizione del ricorso sono sospesi di ulteriori 60 giorni.

8) Riesame
(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.
L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

9) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).
In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica indicate non sono dovute.

10) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorso il termine utile per la presentazione del ricorso, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).
Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.
In caso di presentazione del modello IPEA di cui al punto 1), con le medesime modalita' saranno affidate le somme dovute in base all'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.
In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato all'Agente della Riscossione senza attendere il decorso degli ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso.
Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

10-a) Presentazione del ricorso
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	3.815,67
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 30/07/2022	951,31
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	4.775,73

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 30/07/2022 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

DIREZIONE PROVINCIALE DI (UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

10-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni (Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	11.447,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 30/07/2022	2.853,94
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	14.309,69

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 30/07/2022 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

10-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata (Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	11.447,00
SANZIONE PER INTERO	12.968,10
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 30/07/2022	2.853,94
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	27.277,79

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 30/07/2022 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

DIREZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

11) Servizio di consegna documenti/istanze

I documenti, da presentare nelle eventuali successive fasi del procedimento, comprese le istanze, possono essere prodotti anche mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze" accessibile dalla propria Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema generera' e rendera' disponibile in area autenticata la relativa ricevuta di trasmissione.
Si raccomanda di compilare ed aggiornare i propri contatti, le deleghe, gli incarichi e le altre personalizzazioni nella scheda Profilo Utente per permettere all'ufficio di contattarLa.

Responsabile del procedimento:

Funzionario referente al quale rivolgersi per informazioni:
Viale telefono

Il presente atto si compone di 21 Pagine

e di n.1 allegati composti da n.11 pagine

IL CAPO AREA

Firmato digitalmente

(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale

Agenzia Entrate

MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. [redacted] e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24-Sezione Erario.

Codice Ufficio: TA2
Codice atto :

Denominazione [redacted]

Codice fiscale:

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires			
Interessi (fino al 30/07/2022)	9455	2015	6.404,00
Totale da versare			1.372,47
Ulteriori interessi (*)			7.776,47
Irap			
Interessi (fino al 30/07/2022)	9466	2015	63,00
Totale da versare			13,50
Ulteriori interessi (**)			76,50
IVA			
Interessi (fino al 30/07/2022)	9463	2015	4.980,00
Totale da versare			1.111,22
Ulteriori interessi (***)			6.091,22
Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un terzo (1)	9452	2015	5.151,15
Spese di notifica (#)	9400	2015	8,75

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Ires accertata, e' pari a 0,61408 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.
(**) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irap accertata, e' pari a 0,00604 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.
(***) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore IVA accertata, e' pari a 0,47753 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati nelle relative avvertenze dell'avviso di accertamento.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

L'attestato di pagamento deve pervenire entro 10 giorni dal versamento a:
DIRETTORE PROVINCIALE DI [redacted] - UFFICIO CONTROLLI